

Il preventivo gradimento

Lo Stato inviante, prima di procedere al formale accreditamento del capo missione, deve ottenere il *preventivo gradimento* dello Stato estero nei confronti della persona che intende nominare.

L'art. 4, par. 1 CVRD – che recepisce la prassi convenzionale (v. art. 8 della convenzione de L'Avana del 1928 sui funzionari diplomatici) e le precedenti codificazioni dottrinali (v. art. 9, lett. a) del progetto dell'*Harvard Law School*) – dispone infatti che “*Lo Stato accreditante deve assicurarsi che la persona che esso intende accreditare come capo della missione presso lo Stato accreditatario abbia ricevuto il gradimento di quest'ultimo*”.

Concretamente, la richiesta di gradimento è rivolta dalla rappresentanza diplomatica estera di cui si tratta al Ministero degli Affari esteri dello Stato ricevente, mediante una visita che il capo missione uscente, o l'incaricato d'affari *ad interim*, che temporaneamente regge la rappresentanza, fa al capo del Cerimoniale dello Stato estero, nel corso della quale rimette il *curriculum vitae* del designato, corredandolo di ogni notizia utile a facilitare la decisione dello Stato accreditatario.

La richiesta può essere preceduta, qualora ritenuto opportuno, da un passo informale al fine di valutare preventivamente se la personalità designata possa avere delle controindicazioni.

In ogni caso appare esigenza fondamentale che tutta la procedura sia improntata alla più stretta confidenzialità. In particolare, qualora inavvertitamente il nominativo della persona fosse reso pubblico, prima del gradimento da parte del Capo dello Stato, questi potrebbe avere l'impressione di essere posto di fronte al fatto compiuto. L'indiscrezione circa il nome della persona proposta non giustifica comunque, di per sé, il rifiuto di gradimento, anche se nella prassi non mancano esempi in questo senso.

La concessione del gradimento si traduce in un atto discrezionale dello Stato accreditatario, che tradizionalmente è comunicato in forma espressa al Ministero degli Affari esteri richiedente per il tramite del capo della missione diplomatica dello Stato accreditatario. Il par. 2 dell'art. 4 CVRD precisa al riguardo – sulla base di un emendamento proposto dall'Argentina in sede di conferenza di Vienna, basato, fra l'altro, sulla conforme previsione dell'art. 8, par. 2 della convenzione de L'Avana del 1928 – che “*lo Stato accreditatario non è tenuto a fornire allo Stato accreditante le ragioni di un rifiuto di gradimento*”. Ragioni di cortesia internazionale, comunque, suggeriscono di fornire, se richiesta, qualche succinta spiegazione del rifiuto, in quanto trattasi di una misura grave alla quale si può far ricorso per motivi particolarmente seri.

Varie possono essere le ragioni di un negato gradimento. L'esame della prassi indica che il rifiuto spesso è dipeso: a) da prese di posizioni precedenti della persona indicata come capo missione, in particolare da sue dichiarazioni politiche (v. il citato caso riguardante il proposto ministro degli Stati Uniti a Roma A.M. Keiley); b) da precedenti accreditamenti dell'agente diplomatico; c) da comportamenti illeciti pregressi dell'agente (specie per quanto riguarda atti di spionaggio o la vicinanza ad organizzazioni terroristiche); d) più raramente (almeno nella prassi recente) a motivo del credo religioso; e) ancora più raramente a motivo del genere.

Talvolta gli Stati non danno sollecito riscontro ad una domanda di gradimento.

Si tratta di un expediente per far comprendere che le relazioni diplomatiche tra i due Stati sono tese. In caso di prolungato silenzio lo Stato accreditante può considerare il ritiro della richiesta, dato che, all'evidenza, l'atteggiamento dello Stato ricevente va inteso come implicito rifiuto del gradimento.